

Codice A2201A

D.D. 19 settembre 2025, n. 1275

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. presa d'atto del rientro nell'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Nord sito a Biella in Strada Antica di Andorno 48 interno 6.



ATTO DD 1275/A2201A/2025

DEL 19/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. presa d'atto del rientro nell'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Nord sito a Biella in Strada Antica di Andorno 48 interno 6.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che “La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ..., individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge,..... “ nell'ambito di una serie specifiche di tipologie;

- il Regolamento Regionale recante “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)” e s.m.i., stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione;

stabilito che:

- con determinazione dirigenziale n. 883 del 24 agosto 2020 era stata autorizzata l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, siti in Biella, di cui uno in Strada Antica di Andorno 48, int. 1 per progetto Sistema Integrato di Seconda Accoglienza;

- con determinazione comunale n. 106 del 8 febbraio 2023, il Comune chiese all'ATC di escludere dall'applicazione della L.R. n. 3/2010 dell'alloggio sito in Strada Antica Andorno 48 int 6 anziché interno 1 in quanto richiesto per errore materiale era stata inserito nella determinazione comunale l'interno sbagliato;

-- con pec n. 8534 del 8 marzo 2024, l'ATC Piemonte Nord chiede di prendere atto della variazione

dell'immobile escluso;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 354 del 14 marzo 2024 l'alloggio escluso veniva individuato, dalla Regione Piemonte, nell'interno numero 6 anziché l'interno 1;

- con lettera del Dirigente dell'Area amministrativa territoriale dell' ATC Piemonte Nord , inviata alla Regione Piemonte con pec n. 28739 del 15 settembre 2025 e protocollata con il n. 32438 del giorno successivo, l'Agenzia informa che con pec n. 56839 del 22 ottobre 2024 (allegata alla pec dell'Agenzia) il Comune di Biella, con DGC n. 198 del 25 settembre 2024, disdettò anticipatamente e consegnò all'ATC l'appartamento libero da cose e persone;

- ritenuto procedere alla regolarizzazione amministrativa dell'alloggio di cui trattasi, non rilevando alcun impedimento per il rientro dello stesso nell'ambito di applicazione della Legge regionale n. 3/2010 s.m.i.;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata con DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

vista la L.R n.2 del 27 febbraio 2025, "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- " regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- " articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- " articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

per le ragioni evidenziate in premessa,

1. di prendere atto della richiesta di revoca, da parte dell'ATC Piemonte Nord, dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 in materia di edilizia sociale dell'alloggio sito in Strada Antica di Andorno 48, int. 6 a Biella;
2. di disporre il rientro nell'ambito di applicazione della Legge regionale n. 3/2010 e s.m.i. dell'alloggio di proprietà dell'ATC Piemonte Nord.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi